


Dec. 2



STATUTO SOCIALE

“Oasi Latina Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione sociale”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' stata costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Oasi Latina Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale” siglabile come Oasi Latina A.S.D. A.P.S. con sede in Savona, Via Padova, 14 a/r.

L'associazione è soggetto iscritto alla A.I.C.S. nazionale (Associazione Italiana Cultura e Sport) e opera prevalentemente nel territorio della provincia di Savona.

ART. 2 – DURATA

L'Associazione, senza scopo di lucro, ha durata indeterminata e l'assemblea straordinaria ne potrà deliberare lo scioglimento con il voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto.

ART. 3 – SCOPI SOCIALI

L'Associazione si richiama ai valori costituzionali di cui agli articoli 2,3 e 18 e si conforma in particolare ai contenuti della legge 7 dicembre 2000 n° 383 che reca la “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e alla disciplina regionale in materia. L'Associazione presenterà domanda di iscrizione ai registri delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla legge. L'Associazione è libera ed indipendente da ogni qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale o di appartenenza a categorie in generale e non ammette discriminazioni di alcun tipo tra i propri associati ed esclude l'apposizione di limitazioni agli stessi con riferimento alle loro condizioni sociali, culturali, etniche, religiose ed economiche. L'Associazione

persegue esclusivamente scopi di utilità sociale nell'interesse ed a favore dei propri associati e della collettività in genere. Gli eventuali proventi che dovessero derivare dalle attività svolte non potranno, in nessun caso, essere oggetto di divisione o di assegnazione, in forma diretta ed indiretta, agli associati. L'Associazione intende promuovere attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento a quanto affermato dalla "carta etica per lo sport ligure", tramite la concreta affermazione del diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini, sia a favore dei propri aderenti che della collettività, con il fine ultimo di promuovere la solidarietà ed il volontariato, nonché l'aggregazione sociale al fine di elevare la qualità della vita attraverso l'esercizio di attività sportiva ed artistica. In particolare:

- Agevolare la pratica dell'attività sportiva sotto ogni suo profilo, prevalentemente di carattere indoor (ma non esclusivamente) legata al mondo della danza, del fitness e del benessere psico-fisico e motorio-ricreativo della persona.
- Contenere il più possibile i costi per l'utente finale.

Per conseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà:

- a) Svolgere attività di animazione e formazione per bambini, adolescenti, giovani, adulti ed anziani;
- b) Promuovere corsi, conferenze, seminari, mostre e qualsiasi manifestazione o attività che possa contribuire a sviluppare e diffondere l'interesse per i temi in oggetto;
- c) Attivare progetti di promozione sociale rivolti a tutti i segmenti di età e fasce di popolazione, con attenzione e riguardo alle fasce deboli;

d) Curare la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di materiali a stampa (quali, a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, riviste, notiziari, guide, monografie, relazioni di ricerca) o su altri supporti e la realizzazione di mostre, incontri, esposizioni per lo studio e la ricerca negli argomenti di interesse sociale;

e) Di promuovere qualsiasi tipo di attività complementare o affine a quelle innanzi specificate;

f) Organizzare feste con comuni o proloco per contribuire all'aggregazione dei cittadini;

g) Operare a favore di enti benefici, con la promozione di giochi, spettacoli, feste a tema di ballo, etc.

h) Organizzare feste ed eventi in sede e non per l'aggregazione e il benessere psico-fisico dei soci e della popolazione;

i) Attraverso recuperi corsi e stages gratuiti, organizzare serate di allenamento caraibico e non, con prevalente interesse alla socializzazione dei soci e alla aggregazione tra le famiglie.

ART. 4 - SOCI

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, presentano domanda di ammissione in forma scritta e vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. E' consentita la preiscrizione on line o cartacea del futuro nuovo socio. Per i minorenni occorre che la domanda di iscrizione sia firmata da persone che esercitano la potestà dei genitori.

La qualità di socio si perde per le seguenti cause:

a) Mancato rinnovo dell'iscrizione annuale

b) Morosità nel pagamento della quota sociale protratta per oltre due mesi dalla scadenza della data fissata per i versamenti;

c) Dimissioni presentate per iscritto;

d) Radiazione stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commette azioni gravemente pregiudizievoli all'Associazione o che, con condotta volontaria, si pone in grave contrasto con gli scopi statutari. Prima di pronunciare la radiazione, il Consiglio Direttivo contesta per iscritto all'interessato i fatti che gli sono addebitati e gli concede un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le proprie difese. La decisione del Consiglio Direttivo è motivata e inviata con raccomandata A.R. al socio. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione nemmeno parziale della quota già versata per l'anno in cui ha effetto l'esclusione e non dà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci, in virtù dell'uguaglianza che li caratterizza e della democraticità intrinseca dell'associazione, sono tenuti:

a) A versare le quote sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) Ad osservare lo statuto dell'associazione in ogni sua parte.

E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno il diritto e dovere di partecipare alla vita associativa o attraverso la partecipazione ai corsi e/o attraverso le attività di promozione

sociale. I corsi di recupero o stages di ballo gratuiti, che si svolgeranno nelle serate di allenamento e socializzazione, sono esclusivamente riservati ai soci che frequentano regolarmente i corsi e ai loro famigliari. Non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di socio. I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse ed organizzate dall'associazione;
- b) Ad esercitare il diritto di voto (se maggiorenni)
- c) Ad essere eletti alle cariche sociali (se maggiorenni)
- d) A partecipare a tutte le Assemblee ordinari e straordinarie;
- e) A ricevere i servizi e le prestazioni eventualmente organizzate e definite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

L'associazione garantisce a tutti i soci l'applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' esclusa ogni limitazione del diritto di voto: ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega da conferire per iscritto ad altro socio maggiorenne.


ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo
- Presidente

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote



sociali. L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'assemblea straordinaria. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno (entro il mese di aprile) per l'approvazione del bilancio e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. L'assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede dell'associazione; purchè in Italia. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, tanto della prima quanto della seconda eventuale convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere affisso nei quindici giorni precedenti l'assemblea nella sede sociale e può essere trasmesso ai soci mediante fax, telegramma, lettera ordinaria o raccomandata, e-mail o sms ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria:

- a) Delibera sulla emanazione e modifica di eventuali regolamenti;
- b) Elegge le diverse cariche sociali;
- c) Approva o respinge i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) Decide sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria, seguendo le modalità di convocazione sopra indicate, delibera:

- a) Sulle modifiche statutarie;
- b) Sullo scioglimento dell'Associazione;

c) Sulle modalità di devoluzione del residuo patrimonio, a seguito di liquidazione per scioglimento, cessazione od estinzione; ad altro oggetto che persegue analoghi fini, sentito il relativo organismo di controllo.

L'assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto a partecipare. Le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa dei soci portatori di un quinto di voti esprimibili; tale iniziativa è esperibile anche dalla metà dei componenti in carica del Consiglio Direttivo. In difetto di convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri.

Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene, su semplice richiesta, a scrutinio segreto. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene per alzata di mano. Il Presidente assume la presidenza dell'assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante uno dei soci presenti.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 membri nominati dall'assemblea, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni che decorrono dall'atto di nomina. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sociale, tra i quali in particolare, a fini esemplificativi:

- a) Realizzare le linee programmatiche deliberate dall'assemblea;
- b) Nominare e revocare i membri di comitati di coordinamento tecnico, comitati scientifici, sportivi e simili se istituiti;

- c) Nominare e revocare, tra i soci, quello o quelli cui affidare la conduzione di particolari progetti istituzionali;
- d) Affidare incarichi retribuiti di vario genere per fare fronte a specifiche esigenze sociali che non possano essere affrontate nei modi ordinari;
- e) Predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- f) Deliberare sui finanziamenti per la esecuzione della attività istituzionale, curando di dar corso solo ed esclusivamente a progetti ed iniziative per i quali esista lo specifico stanziamento;
- g) Gestire operativamente l'amministrazione del patrimonio;
- h) Decidere sull'ammissione di nuovi soci;
- i) Disciplinare le funzioni e le procedure operative della struttura associativa;
- j) Provvedere all'inquadramento giuridico e al trattamento economico delle risorse chiamate a collaborare in modo permanente od occasionale;
- k) Eseguire deliberazioni specifiche dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la metà dei componenti. Le riunioni potranno tenersi anche a distanza con strumenti telematici idonei a garantire la contestualità della presenza e degli interventi. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Alle riunioni del Consiglio possono assistere senza voto ma non possibilità di intervento sulle questioni di loro interesse specifico i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo delibera a

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto al voto (art. 21 C.C.). Le dimissioni di un Consigliere hanno immediata efficacia salvo che lo stesso rivesta la carica di Presidente, nel qual caso esso resta in carica per lo svolgimento degli affari correnti fino alla sua sostituzione che dovrà avvenire con la prima assemblea utile. Al Consigliere dimissionario o comunque cessato dalla carica, subentra il primo dei non eletti, a meno che vengano a mancare, contestualmente o successivamente, almeno metà dei componenti originariamente eletti. In questo caso, l'organo è decaduto per l'intero e l'assemblea provvede alla sua ricostituzione.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente è legale rappresentante dell'associazione, è nominato dall'assemblea e inoltre:

- a) Sovrintende all'attività amministrativa;
- b) Cura il disbrigo degli affari ordinari;
- c) Provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
- d) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade se decade l'organo di amministrazione di appartenenza.

Si ha incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di mansioni o d'altro genere che possano essere anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

ART. 10 - REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo è costituito da tre membri dell'assemblea e dura in carica quattro anni che decorrono dall'atto di nomina. I membri del Collegio scelgono tra di loro quello cui conferire la carica di Presidente del Collegio stesso. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi dell'associazione. La natura collegiale dell'organo non esclude attività di ricognizione e verifica svolte da singoli controllori. La nomina del Collegio è eventuale e viene decisa, in base alla effettiva necessità, dall'Assemblea.

ART. 11 – PATRIMONIO

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) Da contributi posti a carico dei Soci;
- b) Da eventuali contributi straordinari richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- c) Da versamenti volontari dei soci;
- d) Da contributi, dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici e privati in genere;
- e) Da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) Da liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di Soci;
- g) Da entrate derivanti da eventuali prestazioni di servizi convenzionati ai Soci e di soggetti terzi destinatari degli interventi di utilità sociale;
- h) Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al

finanziamento dell'associazione.

L'associazione beneficia altresì dei proventi e di altre entrate compatibili con le finalità sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette. L'associazione amministra il patrimonio con criteri e metodi improntati alla prudenza e trasparenza riducendo l'esposizione a rischi. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

I rendiconti annuali approvati dall'assemblea devono essere portati a conoscenza dei soci con idonee forme di pubblicità.

ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° Settembre e termina il 31 Agosto di ogni anno.

L'associazione adotta forme di contabilizzazione amministrativa e comunque di rendicontazione improntate alla massima trasparenza e coerenti con quanto previsto dalle normative civili e fiscali vigenti, relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale.

ART. 13 – SCIoglimento

L'associazione si scioglie per volontà dei soci o per comprovata impossibilità a svolgere le attività istituzionali. In caso di scioglimento dell'associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione sociale aventi finalità di utilità sociale conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e rispettati i diversi vincoli.

ART. 14 – PROIBIZIONI

Ogni controversia sorta fra l'associazione e i soci o i suoi organi o fra i soci medesimi, qualora sia relativa a rapporti che trovano la propria base nel vincolo sociale, sarà risolta da tre Proviviri nominati uno da ciascuna delle parti in causa e uno scelto di comune accordo. I proviviri giudicheranno secondo equità senza vincoli di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 15 – REGOLAMENTI

Gli eventuali regolamenti, da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria, potranno prevedere norme specifiche per l'attuazione del presente statuto e particolarmente in ordine alla tenuta di contabilità ed alla formazione delle diverse forme di rendicontazione.

ART. 16 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto espressamente, valgono le norme di legge, gli statuti e le disposizioni di eventuali enti cui l'associazione aderisce, oltre alle norme di legge vigenti.

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 6 MAR. 2013 da 1232 vola 3
Vale € 168,00
Cento sessantotto

AGENZIA DELLE ENTRATE